



COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO
Provincia di Oristano

Art. 13 Comma 2 Lett. a
LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022 N. 3
LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2025, N. 12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO

BANDO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELL'
ASSEGNO DI NATALITA'

ANNO 2025

1) QUADRO NORMATIVO

La Regione Autonoma della Sardegna ha avviato, a partire dalla legge di stabilità regionale per l'anno 2022 (Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3), una serie di misure strutturate per contrastare il fenomeno dello spopolamento nei piccoli Comuni, destinando risorse significative a sostegno delle aree a rischio demografico.

In particolare, l'articolo 13 della suddetta legge ha introdotto un contributo economico in favore dei nuclei familiari residenti, o che trasferiscono la propria residenza, in Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2022, fino al compimento del quinto anno di età.

Successivamente, con l'art. 20, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), è stata precisata la definizione di "nucleo familiare", inteso come composto da almeno un genitore e dal figlio residente nello stesso Comune.

Con l'art. 3, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, la misura è stata estesa, a decorrere dal 2024, ai Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2022), garantendo la copertura finanziaria dell'intervento fino all'anno 2026.

2) FINALITA' E OGGETTO DELLA MISURA

La misura intende incentivare la natalità nei piccoli centri, sostenendo la presenza stabile di famiglie con figli nei Comuni demograficamente fragili. Il contributo è concesso sotto forma di assegno mensile:

- euro 600 mensili per il primo figlio nato, adottato o in affido preadottivo;
- euro 400 mensili per ciascun figlio successivo.

Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari che risiedano stabilmente o trasferiscano la propria residenza nei Comuni aventi popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, come censita dall'ISTAT al 31 dicembre 2022, secondo le modalità dettagliate nei paragrafi successivi.

3) DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda "assegno di natalità" i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

- a. abbiano avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:
 - dal 2022 in un Comune con meno di 3.000 abitanti;
 - dal 2024 in un Comune con meno di 5.000 abitanti;
- b. abbiano trasferito la residenza da un Comune con popolazione maggiore a uno con popolazione inferiore ai limiti indicati nell'anno della nascita del figlio;
- c. si impegnino a mantenere la residenza nel Comune per almeno cinque anni consecutivi, pena la decadenza del beneficio;
- d. almeno un genitore risieda e coabiti con il minore;
- e. non occupino abusivamente alloggi pubblici;
- f. siano proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a dimora abituale nel Comune di nuova residenza per l'intero periodo di godimento del beneficio;
- g. esercitino responsabilità genitoriale e/o tutela legale;
- h. siano cittadini italiani, dell'Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

4) MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità simili ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 3, secondo i seguenti importi:

- € 600,00 mensili per il primo figlio nato/adottato o in affidamento preadottivo
- € 400,00 mensili per ogni figlio successivo al primo.

L'ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell'inserimento nel nucleo familiare e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione. Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2025 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino salvo finanziamento da parte della Regione Sardegna.

Ai soli fini della presente misura si precisa che per primo figlio, non si intende il maggiore dei figli della coppia

ma il primo figlio che presenta i requisiti per accedere al bando. Allo stesso modo il secondo figlio ai fini del bando, sarà il secondo figlio che presenta il diritto di accesso al bando.

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo "assegno di natalità" deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

La domanda potrà essere presentata anche:

- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall'affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenni o incapace;
- dal tutore autorizzato dall'Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

Le domande, sotto forma di autocertificazione, in conformità a quanto previsto dal presente avviso, possono essere presentate esclusivamente sul modulo predisposto e scaricabile dal sito del Comune di San Nicolò d'Arcidano www.comunesannicolodarcidano.it o reperibile presso la casa comunale.

La domanda e gli allegati potranno essere inviati con le seguenti modalità:

- via mail all'indirizzo: protocollo@comune.sannicolodarcidano.or.it
- via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it
- a mano consegnando la busta contenente la domanda e gli allegati presso l'ufficio del protocollo sito al primo piano della Casa Comunale;
- spedita mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Comune di San Nicolò d'Arcidano

Piazza della Libertà 1

09097 San Nicolò d'Arcidano

La scadenza per la presentazione delle richieste è il 15 gennaio 2026

SONO TENUTI A PRESENTARE LA RICHIESTA ANCHE I BENEFICIARI DEGLI ANNI PRECEDENTI, PER LA CONFERMA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI.

6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda si devono allegare:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda;
- fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) odella carta di soggiorno di tutti i componenti stranieri appartenenti al nucleo familiare;

7) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I residenti nel Comune di San Nicolò d'Arcidano, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, potranno presentare domanda al protocollo dell'Ente a partire dal giorno **23.07.2025**

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al **15.01.2026**.

8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Le amministrazioni comunali curano l'intera istruttoria del procedimento, compresa la verifica dell'effettiva residenza e della fruizione dei servizi locali da parte del nucleo familiare, a garanzia della finalità sostanziale della misura: promuovere la stabilità abitativa e il radicamento nei territori a rischio di spopolamento.

L'ufficio del Servizio Sociale procederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e individuando i beneficiari.

La graduatoria dei beneficiari terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 3, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Il contributo verrà riconosciuto a tutti coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A cadenza mensile verrà stilata una graduatoria provvisoria dei beneficiari che sarà pubblicata, nel rispetto

della normativa sulla privacy, all'albo pretorio on-line del Comune per 10 giorni consecutivi. Nello stesso periodo potranno essere presentati i ricorsi e/o integrazioni alle domande.

In assenza di ricorsi e/o integrazioni, la graduatoria provvisoria dei beneficiari, assumerà carattere definitivo, in caso contrario, trascorsi i 10 giorni di pubblicazione gli uffici comunali provvederanno, a stilare la graduatoria definitiva, che sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'albo pretorio on-line del Comune.

9) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo spettante, previo accreditamento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

In caso di accoglimento della domanda, il Comune darà comunicazione all'avente diritto e provvederà ad **accreditare mensilmente l'assegno** sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati all'art. 4.

In fase di prima liquidazione, ai beneficiari saranno accreditati gli importi relativi al periodo pregresso, calcolato sulla base della data di nascita del bambino o del trasferimento della residenza e del mese a cui si riferisce la liquidazione.

10) AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso.

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000).

L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali ed escluderà il richiedente insieme a tutti i componenti il nucleo familiare, da qualsiasi altra misura di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, di iniziativa regionale o nazionale.

Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Elena Casu dell'Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali.

12) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (Regolamento UE 2016/679)

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia. I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

13) NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge Regionale 9 marzo 2022 n. 3, e successive modifiche e integrazioni e alla Delibera della Giunta Regionale n. 30/52 del 05.06.2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
f.to Sofia Murgia